

QUESTIONI MORALI

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

I

Mi fu domandato: quando un Sacerdote ha dal Vescovo la facoltà di ricevere le abiure dei protestanti (o dei così detti Ortodossi), che si convertono (dando l'assoluzione dalle scomuniche, come nel Rituale), può questo sacerdote subdelegare ad altri questa facoltà?

R. Se il Vescovo dà quell'assoluzione con potestà ordinaria, vale il can. 199 § 3 « Potestas delegata ad universitatem negotiorum ab eo qui infra Romanum Pontificem habet ordinariam potestatem, potest in singulis casibus subdelegari » — Orbene: la facoltà dei Vescovi è a tale oggetto certissimamente **ordinaria**. Quasi a priori, per la natura delle cose per poter esercitare l'ufficio vescovile, è necessaria questa facoltà; come è necessaria quella di dispensare dai voti, meno i riservati alla S. Sede. Lasciando molti altri documenti mi limito a due: Nel decreto del S. Off. 19 febr. 1916 si dice, a proposito di eretici che si convertono: *Episcopus sua potestate ordinaria respicientem haeticum... absolvere poterit.* (**Acta Ap. Sed.**, vol. 8, pag. 61, 1916 — e **Monitore Eccel.**, vol. 28, pag. 131. Ved. Cod. can. 2314, § 2).

E si conferma col Responso, recentissimo (7 lug. di quest'anno) dato ad un Canonico Penitenziere, che aveva dal Sinodo la facoltà di ricevere le abiure: e voleva (dal S. Ufficio) anche quella di subdelegare. Gli fu risposto: « Delegatus utatur jure suo ad normam can. 199, § 3: Potestas delegata ad universitatem negotiorum ab eo qui infra Romanum Pontificem habet ordinariam potestatem, (i Vescovi) potest in singulis casibus subdelegare ».

Si noti in proposito: nei decreti del S. Ufficio e nel Codice (l. c.) è chiaro che questa assoluzione data in foro esterno fa sì, che ogni Confessore possa assolvere il soggetto dal peccato in foro conscientiae.

Vedi i Decreti in merito alle abiure, anche del 28 marzo 1900 e 19 febr. 1916 — **Acta Ap. Sedis**, vol. 8, pag. 61: **Monitore Eccel.** vol. 12, pag. 49 — vol. 28, pag. 131 — le buone **Institutiones Juris Ecclesiastici** del P. Laurentius S. J. n. 1196, il Card. Gennari, Consultazione CIX n. 5 e 6. il bel **Manuale Sacerdotum** Schneider-Lehmkuhl p. II, pag. 401 e seg.

II

Un legato porta l'obbligo di Sante Messe 30 all'anno: al termine dell'anno il parroco trova, che ne furono celebrate 40: possono valere per l'anno seguente?

R. Affirmative, secondo il **Rovetta Collectio Casuum** n. XXVIII: — Il **Monitore Ecclesiastico**, vol. XII, pag. 522, (anno 1900) risponde: « Se le Messe sono stabilite per qualche giorno, ovvero per persone non già morte, non possono anticiparsi senza contravvenire a siffatte disposizioni. Se poi sono senza speciale determinazione di giorno o di luogo, ma in suffragio del testatore sin-

gulis annis, crediamo, che in tal caso possano anticiparsi e validamente e lecitamente (si suppone, dico io, che il fine del legato rimanga immutato). La ragione si è, perchè nessun danno ne verrebbe al testatore, ricevendo prima del tempo i suffragi e perciò vuolsi presumere in ciò il suo consentimento, dovendosi le parole **singulis annis** intendere ad **sollicitandam, non ad differendam obligationem**». Fin qui il **Card. Gennari nel Monitore**; e sta riportato anche nelle **Questioni Teologiche-Morali** dello stesso Autore, II ediz. (1907) n. 404, pag. 486.

Può dar luce al nostro caso una causa che sta nel **Thesaurus Resolutionum S. C. C.**, tom. I, pag. 55 (Urbini 1739); e più ancora il **Fallottini** « **Collectio omnium conclusionum et resolutionum S. Congr. Concilii**, Romae 1892 tom. 14, n. 246 « **Aequum est, ut qui celebrationem (Missarum) ultra debitum per errorem expleverunt, a pari leventur onore, donec onus cum indebito componatur**», e il **Fallottini** cita la causa: in **Ferrariens. Missarum**, 10 maji 1794, § **Urgere**.

Si può pensare, che l'oggetto, cioè lo scopo di quel legato rimanga determinato e immutato e così l'adempimento anticipato vale per l'anno seguente. Però può darsi caso, che il fine (l'oggetto) in un anno anticipato non si possa raggiungere. Per es. il fondatore del legato vuole Messe 30 ogni anno per i già morti fra i suoi congiunti e, mano mano, per quelli, che moriranno negli anni seguenti. Nel 1938 erano morti questi e questi; nel '39 muoiono altri: questi altri, ai quali si doveva estendere il frutto delle Messe, perdono quello delle 10 di sopravanzo.

Si risponderà: « Ne ricevertero il frutto ancor vivi: tanto più oggi, che si illustrò e, si può dire si risolse la questione (nei periodici ecclesiastici): Se la Messa giovi di più applicata ad un vivo, che applicata a lui morto ».

Osservo: Anche gli autori, che dicono, che al vivo giova di più la S. Messa, perchè può percepire tutti gli effetti di essa (i 4 fini), ammettono, che il defunto (al Purgatorio), ormai liberato da ogni colpa, colla volontà affatto uniforme alla Divina, può percepire largamente l'effetto della propiziazione. Per cui concludono quegli autori: Si celebrino Messe e prima e dopo la morte. Nel nostro caso: il testatore voleva il suffragio anche **dei morti**, che sarebbero seguiti: e questa disposizione va rispettata.

Conclusione: Se dalla fondazione consta, che con quell'anticipo il fine voluto da chi dispose, è assicurato, amen: le 10 in più si possono attribuire all'anno seguente; ma se non consta, io vorrei interpellare la S. Sede (o la S. Penitenzieria, o la Sacra Congregazione del Concilio).

III

Tizio con deposizione calunniosa fece condannare Sempronio a 15 anni di prigione. Sempronio ne ha già scontati 10, con danno grave della salute. Viene a morte Tizio: i rimorsi lo straziano: domanda al Confessore, a che cosa è obbligato, per provvedere alla propria coscienza.

R. « Qui alterum calumniatus est, cogitur dicta retractare etiam cum suae existimationis detrimento; qui falso suo testimonio accusatum in capitis discrimen adduxit, tenetur suum testimonium revocare etiam cum periculo vitae ». **D'Annibale II**, 225 (19), parlando in genere della restituzione; specificatamente poi della riparazione della fama per diffamazione e per calunnia, dice n. 267 « Cessat restitutio ex parte obtreccatoris, si fieri non potest absque ejus infamia longe graviori, ut ecce si detractor, calunniator sit vir illustris, alter homo ignobilis, subditus; (nota 56); aut gravi damno superioris ordinis... ut puta, si non potest dicta retractare sine periculo carceris aut vitae. Nisi alter propter diffamationem hujusmodi in eodem periculo sit constitutus » nota 57. Lo stesso in sostanza **S. Alfonso** lib. III, n. 1002. **Prümmer II**, 198 et alii et alii.

Quindici anni di carcere non meritati, con danno grave della salute! Se Tizio muore, sulla terra non espia: se guarisse e dovesse pagare il fio della calunnia, sarebbe un danno, cioè una pena ejusdem ordinis, di quella che egli ingiustamente cagionò all'innocente.

CASI DA STUDIARSI

I. Tizio parroco, solo in una popolazione di più di 2000 anime, la notte del sabato si sveglia, sente assoluto bisogno di un ristoro. Osserva l'orologio e legge l'ora di mezzanotte precisa. Benissimo! dice e prende un caffè. Per abbondanza osserva subito, ancor una volta, l'orologio e vede che aveva letto: 12 ore, ma erano 13 (l'una di notte); che farà egli?

II. Un sacerdote chiamato in fretta per un morente, lungo la via si accorge di aver preso con sé l'olio dei Catecumeni: temendo di non giungere in tempo, se ritorna alla parrocchia, dà l'Estrema Unzione con quest'Olio, pronto a darla anche con olio non benedetto, se non ne avesse altro, perchè in extremis estrema tentanda.

Mons. CARLO GORLA

Penitenziere Maggiore della Metropolitana di Milano

Sac. TOMMASO MANDRINI

LA SPIRITUALITÀ DI S. FRANCESCO DI SALES

Vol. in-16 di pag. XII-280, L. 10,—

L'A. attraverso lo studio delle opere di S. Francesco di Sales, si propone di far conoscere l'anima di uno dei più grandi maestri di spirito che la Chiesa abbia mai avuto; uno dei più attuali, uno dei più umani ed universali.

Il volume costituisce un'ottima guida per chi voglia informare la propria vita spirituale alle linee direttive del grande Santo.

Dirigere richieste e vaglia alla Società Editrice « Vita e Pensiero »
— Via L. Necchi, 2 - Milano (3/20).